Comune di FERLA

Provincia di SIRACUSA

Regolamento per la realizzazione di contratti di partenariato sociale (baratto amministrativo)

INDICE

CAPI I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - I cittadini attivi
Articolo 5 - Contratto di partenariato sociale
Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei contratti di partenariato sociale

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 7 - Disposizioni generali
Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie
Articolo 9 - Consultazione pubblica per la cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici urbani
Articolo 10 - Progetti di partenariato sociale presentati dai cittadini attivi
Articolo 11 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

CAPO III - CURA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 13 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 15 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
Articolo 16 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 17 - Autofinanziamento
Articolo 18 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 19 - Comunicazione collaborativa
Articolo 20 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 21 - Prevenzione dei rischi
Articolo 22 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità
Articolo 23 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 24 - Clausole interpretative
Articolo 25 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 26 - Disposizioni transitorie
Articolo 27 - Tutela dei dati personali
Articolo 28 - Pubblicità del regolamento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di partenariato sociale tra i cittadini e l'Amministrazione di cui all'art. 210 del Decreto Legislativo n.36/2023, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di partenariato sociale tra cittadini e Amministrazione, avviati, per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale, per promuovere forme di cittadinanza attiva per interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici a cui possono corrispondere riduzioni e/o esenzioni di tributi locali.

3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nella stipulazione di contratti di partenariato sociale tra le parti.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere imprenditoriale o altre attività a pagamento sugli spazi pubblici.

5. Il partenariato sociale di cui al presente regolamento è applicabile ai tributi locali anche pregressi, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti al successivo art. 13, comma 3.

6. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

   a) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

   b) Comune o Amministrazione: il Comune di Ferla nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

   c) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, purché residenti nel Comune di Ferla, che si attivano per la realizzazione delle iniziative di pubblico interesse di cui al presente regolamento.

   d) Progetto di partenariato sociale: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici in relazione ad un preciso ambito territoriale, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

e) Contratto di partenariato sociale: il contratto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono gli interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici ed i benefici concessi dal Comune;

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

b) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

c) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

d) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

e) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

f) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

g) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio con riferimento alle agevolazioni tributarie concesse e non determini conseguenze negative sugli assetti ambientali;

h) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione. L'Amministrazione modula le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune e le eventuali agevolazioni tributarie e tariffarie in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

i) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

j) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

k) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;

l) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Ai contratti stipulati tra i privati e l'Amministrazione comunale in base al presente regolamento si applicano i principi previsti dall'art.201 del Decreto Legislativo n.36/2023.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto ai residenti nel Comune di Ferla;

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici;

4. L'efficacia dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici;

5. I contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale;

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità;

7. Gli interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

Articolo 5 - Contratto di partenariato sociale

1. Il contratto di partenariato sociale è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici;

2. Il contenuto del contratto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il contratto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva degli immobili e dei spazi pubblici oggetto del contratto;

e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);

f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, valorizzazione e recupero, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare e le eventuali agevolazioni tributarie e tariffarie riconosciute ai sensi dell'art. 13 e le relative condizioni di applicazione in relazione alla verifica della corretta esecuzione degli interventi;

j) le misure di pubblicità del contratto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle penali per l'inosservanza delle clausole del contratto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del contratto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

3. Il contratto di partenariato sociale può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei contratti di partenariato sociale

1. Gli interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici oggetto del partenariato sociale possono essere:

   a) la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, sfalcio e pulizia cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

   b) la valorizzazione di dette aree verdi, piazze o strade, mediante attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;

   c) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, aventi ad oggetto aree e beni immobili inutilizzati.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, i progetti di partenariato devono ricevere il consenso del Comune.

4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei contratti di partenariato sociale si differenziano a seconda che:

   a) il contratto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8;

   b) il contratto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 9;

   c) il contratto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 8 - Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene definito l'elenco delle collaborazioni ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.

2. La deliberazione individua le categorie di immobili e spazi pubblici che possono essere oggetto di contratti di partenariato sociale, approva le linee di indirizzo per la loro cura, valorizzazione e recupero e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici e/o di agevolazioni tributarie a favore dei cittadini attivi, individua gli Uffici competenti e i funzionari delegati alla conclusione dei contratti di partenariato sociale.

3. I cittadini attivi possono richiedere agli Uffici competenti di aderire al contratto di partenariato sociale.

4. Il funzionario, verificati il rispetto del presente regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, stipula il contratto di partenariato sociale.

5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 9 - Consultazione pubblica per la cura,

valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, valorizzazione o recupero e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici e/o di agevolazioni tributarie a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente ed il funzionario delegato alla conclusione del contratto di partenariato sociale.

2. Il funzionario competente pubblica un avviso per la presentazione di progetti di partenariato sociale da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata da un'apposita commissione che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del funzionario competente.

4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, valorizzazione o recupero è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio competente.

5. Il contratto di partenariato sociale viene stipulato dal funzionario competente.

Articolo 10 – Progetti di partenariato sociale presentati dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare progetti di partenariato sociale per la cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 8, nella consultazione pubblica di cui all'articolo 9 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 14.

2. I cittadini attivi inviano il progetto di partenariato sociale alla struttura competente, individuata ai sensi del precedente art. 7, comma 2, che svolge l'attività di pre-istruttoria e di individuazione degli Uffici competenti alla sua valutazione preliminare.

3. Il funzionario competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.

4. Il funzionario competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

5. La deliberazione della Giunta Comunale individua il bene oggetto del progetto di partenariato sociale, approva le linee di indirizzo per la sua cura, valorizzazione o recupero e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici e/o di agevolazione tributarie a favore dei cittadini attivi, individua l'Ufficio competente ed il funzionario delegato alla conclusione del contratto di partenariato sociale.

6. Il funzionario pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il funzionario competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 9.

8. L'attività di progettazione del programma di cura, valorizzazione o recupero è realizzata in collaborazione tra la struttura competente e i cittadini attivi.

9. Il contratto di partenariato sociale viene stipulato dal funzionario competente.

10. Il singolo progetto presentato dai cittadini attivi non può superare le somme di € 900,00 a titolo di sgravio/riduzione tributi.

11. La somma di euro € 900,00 sarà ricalcolata in ore di lavoro

Articolo 11 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale individua periodicamente gli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, valorizzazione e recupero da realizzarsi mediante contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5.

2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e dei progetti di cura, valorizzazione o recupero avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO III
CURA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12
Azioni e interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei contratti di partenariato sociale per la cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

3. I progetti di partenariato che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.

4. Il contratto di partenariato sociale può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.

5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.

6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.

7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

8. I contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto il decoro urbano, il recupero e riuso con finalità di interesse generale di immobili inutilizzati, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei contratti stessi.

9. La durata del programma del contratto di partenariato sociale non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

10. Il Comune può promuovere ed aderire a contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.

11. Il Comune può destinare agli interventi di cura, valorizzazione, decoro, recupero e riuso di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 13 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Ai sensi dell'art. 201 del Decreto Legislativo n.36/2023 il Comune può disporre riduzioni o esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell'ambito dei contratti di partenariato sociale.

2. Le agevolazioni tributarie possono riguardare tutti i tributi locali di cui il Comune è soggetto impositore. La Giunta Comunale, nell'ambito delle deliberazioni di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10, stabilisce gli specifici tributi oggetto di agevolazione corrispondentemente al tipo di attività svolta dal privato ovvero comunque utili alla comunità in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Nell'ambito delle medesime deliberazioni la Giunta Comunale stabilisce la misura delle riduzioni o esenzioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3.

3. Al fine di evitare effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio, per ciascun esercizio finanziario la Giunta Comunale può disporre le riduzioni ed esenzioni di cui al comma precedente nei limiti indicati in appositi stanziamenti del bilancio di previsione pluriennale.

4. Le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal comune per attività di pubblico interesse.

5. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento TOSAP/COSAP e per l'applicazione del relativo canone/tassa, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

   a) si tratti di iniziative occasionali;

   b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

   c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

6. Le attività svolte nell'ambito dei contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni tributarie e patrimoniali previste. Nei contratti di partenariato, sulla base degli indirizzi indicati nelle delibere della Giunta, sono definiti in modo puntale:

   a) i tributi, tariffe, canoni oggetto di agevolazione;

   b) la quantificazione dell'agevolazione come esenzione o riduzione di quanto dovuto;

   c) le modalità di verifica e di rendicontazione delle azioni svolte e dei risultati conseguiti nel rispetto di quanto indicato al successivo Capo V;

   d) il rilascio degli attestati finali ai fini della liberazione del contribuente dall'obbligo di versamento di quanto dovuto.

Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i

dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il contratto di partenariato sociale può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 15 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.

2. Qualora il contratto di partenariato sociale abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, valorizzazione e recupero dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il contratto di partenariato può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 16 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di contratti di partenariato sociale.

2. Nell'ambito dei contratti di partenariato sociale, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.

3. Qualora il contratto di partenariato sociale abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il contratto di partenariato sociale può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

   a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;

   b) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;

   c) l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;

   d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

Articolo 17 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il contratto di partenariato sociale può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 18 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il contratto di partenariato sociale, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici. Sono escluse forme di sponsorizzazione.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 19 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici, prevedendo anche la realizzazione di un portale web dedicato.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:

   a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;

   b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;

   c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 20 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel contratto di partenariato sociale.

3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

   a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

   b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel contratto di partenariato sociale, valutazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

   a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

   b) azioni e servizi resi;

   c) risultati raggiunti;

   d) risorse disponibili ed utilizzate.

5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 21 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel contratto di partenariato sociale.

4. Il contratto di partenariato sociale disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 22 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il contratto di partenariato sociale indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Articolo 23 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.

2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, valorizzazione e recupero di immobili e spazi pubblici.

Articolo 25 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituita una Commissione per verificare l'attuazione del presente regolamento e valutare la necessità di adottare interventi correttivi. Tali competenze possono essere altresì attribuite ad una Commissione Consiliare già istituita. Ai lavori della Commissione possono essere invitati rappresentanti dei cittadini attivi.

3. Durante il periodo di sperimentazione, il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento, al fine di valutare, la necessità di adottare interventi correttivi.

Articolo 26 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai contratti di partenariato sociale, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 27 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» nonché del Regolamento privacy (UE) 2016/679.

Art. 28 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del ...../...../..... con atto n. .....;

– è stato pubblicato all'albo pretorio on line comunale per quindici giorni consecutivi

dal ...../...../..... al ...../...../.....

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il giorno ...../...../.....

Data ...../...../.....

Il segretario comunale

.....